

STATUTO

LA CASA DI PULCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACERRA NA VIA SUESSOLA 21

Numero REA: NA - 973445

Codice fiscale: 08627001210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2017 - Statuto completo	2
--	---



Angela A. Miano
NOTAIO

Repertorio n.11556

Raccolta n.9347

ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA SOCIALE
"LA CASA DI PULCINELLA Società Cooperativa Sociale".
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro del mese di marzo dell'anno duemiladi-
ciassette.

Il 24 marzo 2017

In Acerra, nel mio studio.

Innanzi a me Angela Antonietta Miano, notaio in Acerra con
studio ivi alla via Roma n.16, iscritto nel Collegio Notarile
dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

SONO COSTITUITI

1) La Montagna Domenico, nato ad Acerra (NA) il 24 agosto
1975 e residente in Formia (LT) alla via Giorgio Amendola
n.7, codice fiscale LMN DNC 75M24 A024U;

2) Pascarella Rita, nata ad Acerra (NA) il 28 marzo 1975 ed
ivi residente alla via Tommaso Traetta n.58, codice fiscale
PSC RTI 75C68 A024Z;

3) Tardi Luisa, nata ad Acerra (NA) il 4 maggio 1978 e resi-
dente in Formia (LT) alla via Giorgio Amendola n.7, codice
fiscale TRD LSU 78E44 A024K;

tutti cittadini italiani.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

ARTICOLO I - CONSENSO

Ai sensi dell'articolo 2522, comma 2, codice civile, è costi-
tuita tra La Montagna Domenico, Pascarella Rita e Tardi Luisa
una cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la
denominazione "La Casa di Pulcinella Società Cooperativa So-
ciale".

ARTICOLO II - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di
quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta e centesi-
mi zero) ciascuna.

I comparenti dichiarano di aver sottoscritto 42 (quarantadue)
quote complessive ripartite tra La Montagna Domenico, Pasca-
rella Rita e Tardi Luisa nel numero di quattordici quote
ciascuno, dando atto che essi hanno già provveduto, in data
odierna, a versare il relativo importo nelle casse sociali,
per cui il capitale sociale attuale è pari ad euro 2.100,00
(duemilacento e centesimi zero).

ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono
stabiliti nel seguente

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita la società cooperativa denominata "La Casa di
Pulcinella Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Acerra, all'indi-

rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il

Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Essa potrà istituire succursali e sedi secondarie anche altrove.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali sulle cooperative sociali e in generale sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La Cooperativa aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane), ente di rappresentanza, assistenza, tutela e revisioni riconosciuta con D.M. 18 luglio 1975, con sede in Roma e ai suoi organismi periferici e settoriali, accettandone gli statuti, i regolamenti e le deliberazioni e in particolare a quelli del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad ulteriori associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

Scopo - Oggetto - Prevalenza

Articolo 3 - Prevalenza

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

2) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

3) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa.

Articolo 4 - Scopo

La Cooperativa esalta la centralità della persona.

La Cooperativa non ha finalità speculative e non persegue

scopi di lucro, è retta dai principi della mutualità, della libera spontanea cooperazione e della solidarietà ai sensi e per gli effetti del codice civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (articolo 1 legge 381/91, lettera a)).

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche.

Articolo 5 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ed in riferimento allo scopo, si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, così come richiamate all'articolo 1 comma 1 a) della legge 8 novembre 1991 n.381.

A tal fine, la cooperativa si prefigge di:

- attività di assistenza socio - sanitaria - educativa di tipo domiciliare, residenziale e semiresidenziale per il recupero di persone socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;
- attività e gestione di servizi residenziali e semiresidenziali (SIR, REMS, RSA, Case Albergo, Gruppi di convivenza, Case Famiglia, Centri di Aggregazione, Centri Polivalenti, Centri Polifunzionali, Centri Sociali, Centri per la Famiglia, Comunità Alloggio, Centri di riabilitazione) per anziani, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati, soggetti svantaggiati in generale;
- attività di segretariato sociale e di supporto ai servizi

	sociali;	
	- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive atte a raggiungere lo scopo sociale; - attività di assistenza scolastica, materiale e specialistica; - attività di asilo nido, micronido, ludoteche e in generale servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per l'infanzia; - servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; - servizi di telesoccorso e teleassistenza, servizi di emergenza (118); - attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale; - attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale; - attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio, spettacoli e ogni altra tipologia di attività formative-ricreative connesse al raggiungimento dello scopo sociale, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati; - attività di turismo sociale; - attività di protezione civile per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi derivanti da forza maggiore; - attività di studio e realizzazione di progetti globali di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione anche in funzione della organizzazione aziendale e amministrativa nonché la ricerca di fonti di finanziamento previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e dell'Unione Europea; - attività di gestione di biblioteche in genere e attività di sportello informa-giovani; - attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio-sanitario ed educativo. La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari, sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	

aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere

gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Altresì, la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Infine, la cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

Soci

Articolo 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori che possono essere tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

2) Soci in prova, ai sensi dell'articolo 2527 del codice civile, che sono soci cooperatori ammessi in una categoria spe-

cialie in virtu dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

3) Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

4) Soci fruitori che usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall'organo di amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di voto e non è permesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno della società, ma è permesso loro di assistere alle assemblee dei soci.

5) Soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti a norma dell'articolo 4 (quattro) della legge n.59 del 31 gennaio 1992 che pur non in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammissione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari, saranno stabilite da apposite deliberazioni assembleari.

Inoltre, possono essere soci, soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-

dicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'articolo 2476 del codice civile.

Articolo 7 - Procedura di Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, va, inoltre, allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-

nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - Modalità alternative di conferimento

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

Articolo 9 - Cessione delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve dare comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire soci.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato.

Articolo 10 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- 1) dell'ammontare della partecipazione sociale sottoscritta;
- 2) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- 3) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 13 - Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto mediante cartolina postale o fax alla cooperativa con preavviso di almeno tre mesi. I tre mesi decorrono dal timbro d'arrivo dell'Ufficio Postale e dalla data di ricezione del fax.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-

gittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 14 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che venga meno all'obbligo di collaborazione agli scopi della cooperativa;
- b) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di far parte della cooperativa;
- c) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- d) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni morali e materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto; per le persone giuridiche, che sia dichiarato fallito.
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

1) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, potrà adire le autorità giudiziarie competenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 15 - Decadenza.
Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla cooperativa e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Comunicazioni.
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate al socio ed affisse presso la sede legale e le altre sedi della cooperativa per almeno 30 (trenta) giorni.

Articolo 17 - Liquidazione della quota.
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato anche attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.
La liquidazione delle somme di cui al precedente comma eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 18 - Morte del socio.
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risulti che sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.

Articolo 19 - Richiesta di rimborso.

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'articolo 13 per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b), c), d) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

Articolo 21 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato

di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai

limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni di cui all'articolo 2519, comma 2, del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge, in tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Qualora il capitale risulti diminuito di oltre un terzo, in conseguenza di perdite, troverà applicazione la disciplina legislativa di cui all'articolo 2446 del codice civile.

Nel caso in cui il capitale risultasse completamente eroso da perdite d'esercizio, la cooperativa si scioglierà, salvo la convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori per deliberare la ricostituzione del capitale sociale.

Articolo 22 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del presente statuto, la destinazione degli utili.

Articolo 23 - Ristorni

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

L'attribuzione del ristorno deve in ogni caso rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del presente statuto.

Articolo 24 - Destinazione utile

L'assemblea che approva il bilancio, in presenza di utili d'esercizio dovrà deliberare sulla loro distribuzione secondo le seguenti modalità:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3% (tre per cento);

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato ed eventualmente anche del sovrapprezzo, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 del codice civile, ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

Articolo 25 - Prestiti dei soci.

La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Organi Sociali

La cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci

b) consiglio di amministrazione o amministratore unico

c) collegio sindacale al verificarsi dei presupposti di legge previsti dal combinato disposto degli articoli 2543 e 2477 del codice civile.

CAPO I

ASSEMBLEA

Articolo 27 - Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa, le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 28 - Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dal-

la chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora non sia indicato nell'avviso il giorno per la seconda convocazione, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Articolo 29 - Competenze, Quorum Costitutivi e Deliberativi

L'assemblea:

1. determina le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approva i bilanci e delibera sulla destinazione degli utili;
3. approva i regolamenti interni;
4. procede alla elezione delle cariche sociali e determina la misura dei relativi compensi;
5. nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 i sindaci, il presidente del collegio sindacale o i revisori;
6. delibera sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti ad essa sottoposti su richiesta di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti.

Per tali delibere assembleari si applicano i seguenti quorum:

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.
- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti dei presenti, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni

che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-

ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

- l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pia del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Articolo 30 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue: ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta; in particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile.

Articolo 31 - Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'articolo 2539 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano, per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti

soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Articolo 32 - Assemblee separate

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

Articolo 33 - Assemblee speciali

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'articolo 2541 del codice civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34 - Composizione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove o da un amministratore unico, nominati dall'assemblea, che ne determina la composizione entro i limiti suddetti e la durata.

Ciascun amministratore può essere rieletto.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 35 - Competenza

Spetta all'organo di amministrazione:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda, sulla base di quanto stabilito dal regolamento;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

	- stipulate e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti; - accettare contributi dallo Stato o da altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati; - assumere lavori ed assegnarli; - convenire prezzi ed esigerli; - compiere operazioni finanziarie, sia attive che passive, di qualsiasi genere ed ammontare, contrarre mutui, aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi; - rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; - investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; - deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie; - deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza; - nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito; - affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; - promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri; - eleggere domicilio; - assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; - deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni e atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. L'Organo di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività e iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono espressamente alla competenza dell'assemblea. Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa. L'Organo di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio; può inoltre sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza dell'Organo di amministrazione. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio devono specificamente indicare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione della	

società per il conseguimento dello scopo mutualistico.

II Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 36 - Disciplina del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo ritenga necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, comma 4 del codice civile.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni vengono adottate con voto palese, mentre sono adottate con scrutinio segreto, nel caso in cui ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Articolo 37 - Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa.

Spetta al presidente o amministratore unico:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
b) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi della cooperativa;
c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.
Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano all'amministratore delegato se nominato.

CAPO III

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 38 - Composizione

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 del codice civile nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno la cooperativa potrà nominare un organo di controllo o un revisore oppure un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e ne designa il presidente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Articolo 39 - Compiti

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza

anche con riferimento alle leggi speciali.

Qualora nominato il collegio sindacale può esercitare il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 40 - Modalità di elezione del Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei sindaci è riservata all'assemblea.

Articolo 41 - Controllo Contabile

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto è conferito, previo parere del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 42 - Controllo dei Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 del codice civile.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

Articolo 43 - Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con il voto dei 3/4 (tre quarti) della totalità dei soci.

Articolo 44 - Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa.

Articolo 45 - Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 del codice civile. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate

nate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Articolo 47 - Disposizioni finali

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle società a responsabilità limitata e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni

ARTICOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società sarà amministrata da un amministratore unico nella persona di La Montagna Domenico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni.

L' amministratore accetta la carica sopra conferita e dichiara che nei suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità e delega me notaio al deposito del presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

La società ha sede in Acerra (NA) alla via Suessola n.21.

ARTICOLO VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - SPESE

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, che si indi-

cano approssimativamente in euro 2000,00 (duemila e zero centesimi) sono a carico della cooperativa.

Per eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente registro Imprese i soci, come sopra costituiti, delegano La Montagna Domenico.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio, ho dato lettura ai costituiti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio nei modi di legge.

Consta di fogli dodici per facciate quarantasette.

Sottoscritto alle ore diciotto e minuti trentatre.

Firmato:

Domenico La Montagna

Pascarella Rita

Luisa Tardi

Angela Antonietta Miano

Sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo.